



Innovare i manuali

Carlo Granelli



L'invito che mi è stato cortesemente rivolto a partecipare all'odierna tavola rotonda è, di certo, da ricondurre al fatto che da ormai una quindicina d'anni mi faccio carico – unitamente al collega ed amico Franco Anelli – delle più recenti edizioni di uno dei più longevi manuali di diritto privato attualmente presenti nel panorama editoriale italiano: quello avviato nell'ormai lontano 1952 – oltre settant'anni addietro! – da Andrea Torrente.

Erano quelli tempi in cui l'accademia non usava “dialogare” – come si usa dire oggi – con la giurisprudenza.

Nella dottrina – anche in quella manualistica – i riferimenti giurisprudenziali, quando non del tutto assenti, erano scarsi numericamente e del tutto marginali rispetto al discorso sviluppato dall'Autore.

Lo studente dell'area romanistica – è noto – ha sempre imparato il diritto dal Manuale; e, all'epoca, dai manuali istituzionali – così come dai volumi utilizzati a supporto dei corsi di diritto civile – lo studente ritraeva, netta, l'impressione che il diritto fosse quello dei dottori e che i giudici si limitassero a trasferire nella loro attività pratica quanto appreso dai dottori.

Il *Manuale* di Andrea Torrente – quando apparvero le prime, sempre più fortunate edizioni – veniva a collocarsi decisamente fuori dal coro.

Torrente era sì professore “incaricato” – come allora si diceva – del corso di *Istituzioni di diritto privato* presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma (dal 1956 fino alla morte, prematuramente avvenuta la vigilia di Natale del 1965); ma era, prima di tutto, un magistrato: dal 1948 in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione, per divenirne dal 1956 Presidente della seconda sezione civile.

Questa sua collocazione professionale lo rendeva particolarmente attento e sensibile al ruolo svolto dalle Corti nel plasmare quello che oggi usiamo definire come il “diritto vivente”.

Di ciò costituisce testimonianza eloquente il fatto che già prima della seconda guerra mondiale Torrente aveva intrapreso una non episodica collaborazione con l'*Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, per il quale traduceva e commentava sentenze della giurisprudenza tedesca, francese e belga; per approdare poi, finito il conflitto bellico, ad una intensa collaborazione con il *Foro italiano*, per il quale non solo pubblicava note e

commenti alla giurisprudenza, ma svolgeva altresì un anonimo quanto prezioso lavoro redazionale.

Del tutto ovvio che, allorché poneva mano al Suo *Manuale*, Torrente fosse portato ad arricchirlo con le mai sufficientemente rimpianti “note” a piè di pagina, in cui dava conto non solo delle più accreditate posizioni dottrinali, ma anche – e, direi, soprattutto – degli indirizzi interpretativi variamente accolti nella nostra giurisprudenza di legittimità.

Scelta, quest’ultima, che doveva subito rivelarsi particolarmente “attraente” non tanto per le matricole al loro primo impatto con il diritto privato, quanto per i laureati che sempre più frequentemente si rivolgevano al *Manuale* di Andrea Torrente a supporto della loro preparazione agli esami di accesso all’avvocatura e persino per i concorsi per l’ingresso in magistratura.

Le “note” a piè di pagina – come è noto – erano destinate a scomparire a partire dalla settima edizione del 1968, allorché – dopo la morte di Andrea Torrente – a dare continuità al Suo *Manuale* l’Editore ebbe a chiamare Piero Schlesinger, che ne avrebbe curato l’aggiornamento e l’evoluzione per oltre mezzo secolo.

Per la verità, la scomparsa delle “note” a piè di pagina era più formale che sostanziale: invero le indicazioni giurisprudenziali, di cui Torrente usava dar conto in sede di “nota” a piè di pagina, venivano, di regola, silenziosamente trasferite nel testo.

Aveva a rilevarlo, con la consueta lucidità, Rodolfo Sacco, che – nell’ambito di un saggio dal titolo *Il manuale per le matricole (dal De Ruggiero al nostro tempo)*, pubblicato sulla *Rivista di diritto civile* del 2015 (II, pagg. 322 ss.) – aveva a sottolineare come fin dalla prima edizione del *Manuale* curata da Piero Schlesinger fosse inserita “una frase dimesa che è poi la chiave per capire l’opera: «dato che ai giudici spetta in definitiva l’ultima parola in ogni controversia, non è azzardato affermare che il diritto *quo utimur* è prevalentemente quello che risulta dalle decisioni delle Corti giudicanti»” (p. 330). Tant’è che Sacco titolava il paragrafo del suo saggio dedicato al *Manuale* di Andrea Torrente, aggiornato da Piero Schlesinger, come “un’opera che viene dal *diritto applicato*” (p. 229)!

Questa attenzione al diritto pretorio – che può oggi apparire nell’ordine naturale delle cose – all’epoca era tutt’altro che scontata.

Si ricordi, ad es., che la collana *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata* diretta da Mario Rotondi – che, significativamente, si avvaleva in via pressoché esclusiva del contributo autorale di pratici del diritto (magistrati ed avvocati) – avrebbe preso avvio solo nel 1963 fra l’indifferenza e la scarsa considerazione da parte dell’accademia (a dispetto del successo che doveva invece lungamente arriderle sul piano commerciale).

Si sarebbe dovuto attendere fino al 1985, perché vedesse la luce la rivista, diretta da Francesco Galgano, *Contratto e impresa*, che recava il significativo sottotitolo *Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, e fino al 1987, perché venisse avviata la collana *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, che, sempre diretta da Francesco Galgano, si avvaleva questa volta – non meno significativamente – dell’apporto di molti ed autorevoli esponenti della dottrina.

Chi è subentrato nella cura delle edizioni del *Manuale* successive alla Sua scomparsa ha cercato di sostanzialmente attenersi, per quanto possibile, alla cifra originariamente impressagli da Andrea Torrente.

Una siffatta opzione ha finito – inevitabilmente – con il sacrificare altre prospettive, pur degne della massima considerazione.

Se si vuole una testimonianza plastica di quanto vengo dicendo, basterà ricordare che, nel medesimo anno (1974) in cui veniva pubblicata la seconda edizione del *Manuale* curata da Piero Schlesinger, vedeva la luce, per i tipi della Laterza, il volume, curato da Nicolò Lipari, *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, che dimostra come meglio non si potrebbe l'esistenza di modi decisamente alternativi per una seria e rigorosa trasmissione del sapere giusprivatistico.

Ma non tutto si può richiedere ad un *unico* manuale.

Tanto più che, negli anni, la complessità della nostra materia è andata enormemente dilatandosi a seguito innanzitutto del moltiplicarsi delle sue fonti.

Quando è entrato in vigore il nostro codice, se non esauriva la disciplina della materia, di certo dettava i principi fondamentali e la regolamentazione organica dei singoli settori in cui la stessa si articolava; con la conseguenza che un manuale ben poteva legittimamente concentrare la propria attenzione, in via pressoché esclusiva, sulle regole dettate dal codice.

Ma – lo si è reiteratamente ripetuto anche oggi – il panorama era destinato a mutare radicalmente.

Innanzitutto, l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana avocava a sé – così sottraendola al codice civile – l'enunciazione dei principi fondamentali dei rapporti interpretati (dai diritti di libertà a quelli della persona, dalla famiglia alle successioni, dalla proprietà all'impresa, dal rapporto di lavoro alle formazioni sociali, ecc.): principi fondamentali – è noto – ben diversi, quando addirittura non antitetici, rispetto a quelli consacrati nel codice civile.

Poi il dilagare, disordinato e turbolento, di tutta una variegata legislazione di settore finiva, in pratica, con il sottrarre al codice la disciplina di molte delle materie di più palpitante e conflittuale attualità nella vita economica e sociale del Paese (dai rapporti di lavoro a quelli di consumo, dalle locazioni urbane ai patti agrari, dalla *privacy* alla parità di genere, dal divorzio alle unioni civili, dall'interruzione volontaria della gravidanza alla procreazione medicalmente assistita, dal credito alla finanza, ecc.): legislazione di settore che – questo è il punto – si poneva e si pone spesso in una dichiarata prospettiva di contrapposizione o, comunque, di superamento dell'impostazione codicistica.

Infine l'inarrestabile espandersi di una normativa – disorganica, incompleta ed in costante evoluzione – di derivazione extrastatuale ha finito con il permeare di sé gran parte della materia privatistica, con principi, tecniche normative e linguaggio non esattamente in linea con quelli che ci aveva tramandato la tradizione codicistica: penso, in particolare, a quello che viene ormai comunemente definito come il “*diritto privato europeo*”.

A ciò si aggiunga che il moltiplicarsi delle fonti ha “caricato” la nostra giurisprudenza ordinaria di compiti prima sconosciuti o non conosciuti nelle attuali dimensioni: da

quello di coordinare le previsioni codicistiche con regole e principi di ispirazione diversa, costringendo ad operazioni ermeneutiche ormai tanto consuete da aver assunto una denominazione corrente (“*interpretazione costituzionalmente orientata*”, “*interpretazione conforme*”, ecc.) a quello di effettuare un controllo sulla stessa legittimità degli atti del legislatore ordinario (attraverso il rinvio degli stessi alla Consulta, ove si nutrano dubbi in ordine alla loro compatibilità con le previsioni costituzionali; ovvero attraverso il più drastico meccanismo della “disapplicazione”, ove sussista un contrasto con la normativa europea); da quello di intessere quello che viene ormai comunemente – ed efficacemente – definito come il “*dialogo*” fra le corti (con la giurisprudenza, cioè, costituzionale e con quella della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea) a quello di dare contenuto pratico, tramite un delicato bilanciamento fra i contrapposti interessi in gioco, alle c.d. “clausole generali” – che, pur presenti fin dall’origine nel nostro codice, per alcuni lustri erano state guardate con diffidenza, se non con sospetto, tanto da rimanere sostanzialmente inapplicate – così come ai “principi” e “valori” che permeano il nostro ordinamento costituzionale (nessuno dei quali, per di più, “assoluto”, ma che richiedono un necessario temperamento con altri e diversi “principi” e “valori”, pur essi dotati di rilevanza costituzionale).

Né si può tacere del progressivo emergere di non poche aree del diritto privato che fino agli anni ‘60 del secolo scorso avevano giocato un ruolo secondario, quando non addirittura marginale: penso, in particolare, all’area dei diritti della persona e, più in generale, dei diritti non patrimoniali, all’area delle formazioni sociali e di quella che viene oggi (anche normativamente) definita come il “terzo settore”, ecc. Per tacere della rilevanza prepotentemente espansiva assunta dal sistema della responsabilità civile.

Tutto ciò contribuisce a spiegare il continuo, progressivo, inesorabile dilatarsi delle dimensioni dei manuali di diritto privato (che si è talora cercato artificiosamente di arginare, espungendo o almeno comprimendo sostanzialmente le pagine dedicate al diritto dell’impresa e delle società, così come quelle relative alla crisi d’impresa).

Un *Manuale* come quello impostato da Andrea Torrente – che ha, da sempre, mirato a fornire un quadro sufficientemente esaustivo del diritto privato, inteso quale *ius quo utimur*, come si diceva un tempo, ovvero quale “diritto vivente”, come si usa dire oggi; quale risulta cioè, oltre che dagli interventi del legislatore, dalle applicazioni che ne fanno le Corti – non poteva che puntare ad una esposizione, seppur sintetica, dell’intera materia privatistica quale emersa dall’unificazione dei codici civile e di commercio, bilanciata però da semplicità, chiarezza ed efficacia dell’eloquio.

Il che ha fin qui consentito al *Manuale* – come sembra dimostrare il suo perdurante successo commerciale – di aspirare non solo ad accompagnare lo studente nei suoi studi universitari (ove peraltro in molte sedi il corso di *Istituzioni* risulta ormai “biennializzato”), ma di seguirlo anche dopo, quando, da laureato, si accinge a preparare concorsi ed esami, se non addirittura quando, nella sua successiva attività professionale, necessita di una prima sintetica, ma chiara ed aggiornata informazione.